



Viale del Lavoro 52 37135 Verona
Tel. 045/8250558 Fax. 045/502581
e-mail consorzio.difesa@codive.it

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017: ISTRUZIONI PER L'USO

Ai Signori Agenti,

anche quest'anno, con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi, siamo riusciti ad arrivare ad un accordo con le Direzioni di Società e pertanto sin dal 23 febbraio scorso è possibile assicurarsi. E' un vantaggio non da poco per quelle aziende che hanno colture sensibili al rischio gelo brina.

E' doveroso fare un piccolo cenno sull'argomento contributi che tanta ansia sta causando alle aziende agricole. Il pagamento dei contributi 2015, come confermato in più occasioni da Mipaaf ed Agea è oramai in partenza (il primo elenco del 23/12/2016 dovrebbe venire pagato in questi giorni, si ha notizia della pubblicazione imminente del secondo elenco, a seguire, con cadenza quindicinale dovrebbero essere pubblicati i successivi elenchi sino al pagamento totale dei contributi). Entro i primi di marzo inoltre dovrebbe essere pubblicato il bando 2016 e questo atto darà il via alle procedure per la liquidazione dei contributi 2016, che dovrebbero esaurirsi entro fine dicembre 2017.

Con la speranza che sia finalmente entrato a pieno regime il nuovo sistema di gestione del rischio, di seguito vi riportiamo alcune notizie riguardanti la nuova campagna assicurativa 2017.

PAI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Anche per il 2017 sarà difficile che l'azienda agricola abbia il PAI prima di potersi assicurare. E' consigliabile quindi ricordare alle aziende agricole che devono comunque chiedere al proprio CAA la manifestazione di interesse. La procedura per richiederla è già attiva dallo scorso mese di dicembre. Si tratta di un adempimento estremamente semplice e veloce da fare. E' sufficiente una sola manifestazione di interesse per azienda mentre in un secondo momento sarà necessario fare un PAI per ogni certificato assicurativo emesso.

LA CONTRIBUZIONE

La percentuale contributiva sulle polizze agevolate per i certificati con soglia sarà fino ad un massimo del 65% del parametro statale. Per quanto riguarda polizze senza soglia (generalmente su strutture e su smaltimento carcasse nel settore zootecnico) si avrà un contributo massimo fino al 50% del parametro statale attraverso il vecchio Fondo di Solidarietà Nazionale.

L'approvazione del nuovo piano assicurativo nazionale 2017 e la certezza contributiva sino al 2020 confermano l'attenzione che lo Stato italiano e la Comunità Europea hanno per il nostro settore.

LE NOVITA' DEL 2017

In data 30 dicembre 2016 il Ministero per le Politiche Agricole ha approvato il nuovo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale valevole per il 2017.

La modalità di liquidazione dei danni avverrà esclusivamente applicando il concetto della resa:

QUANTITA' ASSICURATA – QUANTITA' PRODOTTO = DIMINUZIONE RESA

La diminuzione della resa può essere quanti/qualitativa a seconda della tipologia di prodotto e di garanzia scelta.

Il piano assicurativo 2017 ha stabilito i termini massimi entro i quali è possibile stipulare i certificati di assicurazione (salvo eventuali proroghe al momento non conosciute):

- ***Entro il 30 aprile per le colture autunno primaverili e permanenti;***
- ***Entro il 31 maggio per le colture primaverili***;***
- ***Entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di 2° raccolto e trapiantate***;***
- ***Entro il 31 ottobre per le colture autunno invernale e vivaistiche;***

*** per colture seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate si utilizza la scadenza successiva.

salvo eventuali proroghe al momento non conosciute

QUALI POLIZZE

PRODUZIONEI VEGETALI

La copertura assicurativa potrà essere fatta per le produzioni vegetali mediante polizze con soglia:

Tutte le Compagnie offrono la possibilità di sottoscrivere **certificati assicurativi con soglia 30** articolato essenzialmente in tre moduli che si differenziano per alcune caratteristiche:

- A) la polizza globale a nove garanzie (ex multirischio);
- B) una polizza modulare sino a sei garanzie, con le catastrofali obbligatorie (alluvione, siccità e gelo brina) a cui si possono aggiungere in taluni casi anche singolarmente le garanzie di frequenza (grandine, vento, eccesso di pioggia) sino ad arrivare ad un massimo di sei garanzie.
- C) una polizza a tre garanzie a scelta tra le avversità di frequenza (grandine, vento ed eccesso di pioggia) ed accessorie (colpo di sole/vento caldo e sbalzo termico). *Quest'anno oltre alla classica grandine, vento ed eccesso di pioggia è acquistabile anche un pacchetto con grandine colpo di sole/vento caldo e sbalzo termico indubbiamente meno costoso del primo;*
- D) una polizza con solamente le tre garanzie catastrofali (gelo brina, siccità ed alluvione);
- E) polizze sperimentali index hybrid e index pure per frumenti, riso, mais ed erba medica, aventi soglia 20;
- F) Polizza non agevolata SARGA;

Il Consorzio ha contrattato con le Compagnie di Assicurazione anche una polizza NON AGEVOLATA che copre i rischi da grandine e vento generalmente per produzioni di seminativi ed uva. Si tratta di una polizza senza contributo pubblico che mira ad offrire a costo contenuto una copertura contro i rischi più temuti quali grandine e vento. Anche per questa polizza beneficerà dell'assistenza di Codive in caso di contestazioni. Per questa polizza il Consorzio ha stabilito un caricamento ridotto sino a 0,15 punti.

Diverse Compagnie possono offrire il pacchetto B) e C) solamente per seminativi ed uva in due versioni, la versione classica con le condizioni e le franchigie che conosciamo ed una versione "slim" dove il vento può essere offerto con franchigia 30 e con magari altre limitazioni. E' una concreta possibilità di poter offrire alle aziende agricole una polizza agevolata più economica. E' assolutamente necessario illustrare alla azienda agricola la differenza tra le due offerte in maniera da non creare malintesi successivi.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (ALLEVAMENTI DI BESTIAME)

- polizze con soglia per epizootie/mancato reddito ed abbattimento forzoso. Contributo fino al 65% della spesa ammessa;
- polizze senza soglia per lo smaltimento delle carcasse, riduzione della produzione di latte e macellazione in azienda. Contributo fino al 50% della spesa ammessa;

STRUTTURE AZIENDALI (SERRE – IMPIANTI – RETI – OMBRAI)

- ➔ polizze senza soglia di danno con contributo fino al 50% della spesa ammessa;
- ➔ polizze con soglia di danno con contributo fino al 65% della spesa ammessa;

IL PARAMETRO CONTRIBUTIVO

Il parametro avrà un tetto massimo oltre il quale il costo sarà a totale carico dell'assicurato. Dal 2015 il calcolo dei parametri statali è legato alla media dell'anno delle tariffe praticate dalle Compagnie di Assicurazione per prodotto/comune/tipologia di polizza.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutte le polizze agevolate sopra elencate anche nel 2017 è prevista anche quest'anno la clausola di salvaguardia. Per tutte le tipologie di polizza (A – B – D) ad eccezione del pacchetto C) (di frequenza) il parametro applicato non potrà essere inferiore al 90% del costo della polizza. Per il pacchetto C) il parametro non potrà essere inferiore al 75% del costo della polizza.

In questa maniera, al momento di stipula dei contratti assicurativi è possibile conoscere perlomeno quanto sarà come minimo il contributo pubblico e conseguentemente il costo massimo a carico dell'azienda agricola.

Esempio di calcolo costo carico agricoltore con clausola di salvaguardia al 90% (per pacchetti A – B – D):

Costo certificato agevolato € 1.000: Essendoci la clausola di salvaguardia del 90% sotto la quale non si può andare il costo massimo a carico dell'agricoltore sarà:

€ 900 (il 90% del costo effettivo del certificato) x 65% (massimo contributo possibile) = € 585 di contributo pubblico minimo e quindi costo massimo a carico dell'azienda è di € 415.

Esempio di calcolo costo carico agricoltore con clausola di salvaguardia al 75% (solo per pacchetto C):

Costo certificato agevolato € 1.000: Essendoci la clausola di salvaguardia del 75% sotto la quale non si può andare il costo massimo a carico dell'agricoltore sarà:

€ 750 (il 75% del costo effettivo del certificato) x 65% (massimo contributo possibile) = € 487,50 di contributo pubblico minimo e quindi costo massimo a carico dell'azienda è di € 512,50.

In entrambi i casi, sia che la salvaguardia sia del 90 o del 75%, se non ci sono variazioni di tassi per prodotto/comune a fine stagione si può verificare la situazione ottimale che tasso Compagnia e parametro statale coincidano. In questo caso il 65% del contributo sarà calcolato sul costo reale del certificato di € 1.000 pertanto il contributo pubblico sarà pari a € 650 ed il conseguente costo a carico dell'azienda sarà pari ad € 350.

Pertanto al momento della stipula dei certificati, utilizzando il meccanismo della clausola di salvaguardia si può calcolare un “costo massimo” all'azienda agricola che potrebbe solamente diminuire.

PER LE POLIZZE SPERIMENTALI NON ESISTE SALVAGUARDIA. IL CONTRIBUTO VERRA' CALCOLATO DIRETTAMENTE SUL COSTO EFFETTIVO AGEVOLATO.

LIMITI MASSIMI DEI PARAMETRI: Attenzione, così come gli anni precedenti il Mipaaf ha stabilito dei limiti massimi per i parametri che sono:

- Per i pacchetti A – B – D il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti;
- Per il pacchetto C i parametri massimi sono: frutta 20, tabacco ed orticole 15, cereali 8 ed altri prodotti 10.

Per eventuali dubbi o chiarimenti che dovessero sorgere in merito al funzionamento dei parametri o su altre problematiche relative all'assicurazione agevolata gli uffici di CODIVE sono sempre a vostra disposizione.

AGEVOLAZIONI PER NUOVI ASSICURATI

E' confermato anche per il 2017. Per le aziende agricole il cui CUAA non è presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni il parametro è pari alla tariffa effettiva agevolata applicate nell'anno in corso e per i due anni successivi . E' una opportunità

interessante per le aziende agricole che non si sono mai avvicinate allo strumento assicurativo e testarne l'effettiva utilità.

ATTENZIONE: ART. 4 PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Il Piano Assicurativo Agricolo del 2017 all'art. 4 regola con chiarezza le polizze non agevolate, la cui esistenza deve essere riportata sul contratto agevolato.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il non rispetto di quanto decretato dal Ministero per le Politiche Agricole può portare all'esclusione dal contributo!

RESE MASSIME ASSICURABILI

Già dal 2015 i valori assicurabili delle produzioni devono essere contenuti nel limite delle produzioni medie annue delle singole Aziende agricole, così come regolamentato dal **Reg. UE 702/2014 e DM 12/01/2015**.

Se una azienda intende assicurare una produzione superiore a quella indicata nel proprio PAI (piano assicurativo individuale) comunque ne avrà la possibilità ma dovrà dimostrarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.

FONDI MUTUALISTICI

A partire dal 2015 stipulando un certificato di assicurazione verrà abbinato anche un pacchetto Fondi, con il preciso intento di fornire un ulteriore vantaggio alle aziende agricole, andando a ristorare eventuali perdite economiche causate da eventi non assicurabili.

Si tratta di una iniziativa non assicurativa ma creata dagli agricoltori per gli agricoltori. Questa iniziativa è stata messa a punto da Agrifondo Mutualistico, Ente che raggruppa i Condifesa del Veneto e del Friuli e dal 2010 si sta adoperando per mettere a punto questi strumenti.

Si tratta di Fondi Agricoli che non mirano a sostituire le tradizionali assicurazioni ma mirano invece ad integrare la polizza di assicurazione. L'intenzione è quella di riuscire, si spera nell'immediato futuro ad attingere anche a finanziamenti comunitari peraltro già previsti nell'attuale normativa, fino al 65% dei risarcimenti spettanti alle aziende agricole.

Nel 2016 i risultati sono stati assolutamente positivi. Il fondo è andato a ristorare perdite causate soprattutto da animali selvatici ed ha rifiuto danno alle strutture, causate da importanti eventi metereologici verificatesi nello scorso anno.

I Fondi attualmente disponibili sono diversi e verranno abbinati ai certificati di assicurazione in pacchetti a seconda della tipologia del prodotto:

- Uva vino: Fondo animali selvatici – Strutture – Mal dell'esca;
- Frutta: Fondo animali selvatici – Strutture;
- Mais: Fondo animali selvatici – Risemina – Fitopatie;
- Cereali autunno vernini e soia: Fondo animali selvatici – Risemina
- Produzioni orticole: Fondo animali selvatici;

Una sintesi dei Regolamenti dei Fondi è riportata in calce alla presente. Sul sito di CODIVE www.codive.it saranno consultabili i Regolamenti completi che comunque saranno inviati ai nostri Soci nella brochure della Campagna 2017.

Per ulteriori chiarimenti gli uffici del Codive sono a vostra disposizione.

Vediamo ora in estrema sintesi quali sono i requisiti necessari per poter accedere al contributo pubblico da parte delle aziende agricole:

I REQUISITI PER POTERSI ASSICURARE:

- **L'azienda agricola deve avere la qualifica di agricoltore attivo ed avere un fascicolo aziendale aggiornato:** se non ne è in possesso bisogna adoperarsi con il CAA di riferimento per poter procedere quanto prima alla stesura di tale documento.
- **Una volta aggiornato il fascicolo l'azienda agricola dovrà fornire al CAA le informazioni necessarie per poter elaborare il Piano Assicurativo individuale (PAI), uno per ogni prodotto/comune che si ha l'intenzione di assicurare. Su questo documento saranno presenti la superficie, il prodotto e le rese medie aziendali. Se ho pesche e nettarine a Verona dovrò farmi stampare un PAI per entrambi i prodotti, se poi ho sempre i medesimi prodotti anche su un altro comune sarà necessario stampare il PAI anche per questo comune. Per il prodotto uva dovrà essere stampato un PAI per ogni tipologia di prodotto. Esempio: ho Bardolino DOC ed IGT bianca nel comune di Lazise. In questo caso dovrò utilizzare 2 certificati ed avrò bisogno di 2 PAI uno per il DOC Bardolino (ed il relativo supero ad IGT se presente nel PAI) ed 1 per il prodotto IGT bianca (non ha nulla a che vedere con il doc Bardolino pertanto è un altro prodotto).**
- **La normativa attuale prevede che ci debba essere l'esatta corrispondenza tra la superficie assicurata e quanto presente sul PAI.** Se ci dovessero essere discordanze è necessario effettuare le opportune rettifiche per evitare che sul certificato vengano rilevate anomalie che sicuramente rallenterebbero il pagamento del contributo. E' possibile invece assicurare un quantitativo maggiore rispetto a quello presente sul PAI. L'eccedenza di produzione non avrà diritto a contributi e quindi il costo sarà interamente a carico dell'azienda agricola.
- Consigliamo di controllare con attenzione anche la corrispondenza dei dati catastali riportati sui certificati di assicurazione;
- **L'azienda agricola deve sottoscrivere i certificati di assicurazione entro le date massime stabilite dal decreto Mipaaf e riportate ad inizio di questo documento.** Oltre queste date non sarà più possibile

assicurarsi beneficiando del contributo pubblico. **E' opportuno pertanto ricordare agli agricoltori in fase di raccolta dei certificati tale obbligo.**

Il piano assicurativo a valere per il 2017 in maniera sintetica ecco cosa prevede:

LE PRODUZIONI ASSICURABILI:

Legnose: actinidia, albicocche, cachi, castagne, ciliegie, mele, nettarine, olive, pere, pesche, susine, uva da vino, vivai di piante da frutto, vivai di olivo, vivai di pioppi, vivai di vite (barbatelle), vivai di piante ornamentali sotto terra, in pieno campo ed in vaso.

Erbacee: asparago, avena, basilico da seme, bietola da zucchero, cavolfiore, cavolo verza e cappuccio, cipolle, cipolline, cocomeri, fagioli, fagiolini, fiori di zucca, fragole, frumento, girasole, insalate, lino da seme non tessile, mais da granella e da seme e da insilaggio e dolce, melanzane, meloni, orzo, patate, peperoni, piselli, pomodoro, porro, riso, rucola da seme, soia, sorgo, tabacco, triticale, zucche, zucchine, zafferano (pistilli e bulbi).

Zootecnia: allevamenti di bovini da latte e da carne, avicunicoli, suini, equidi, caprini, api.

Strutture: serre in film plastico singolo, doppio, vetro e Pvc aventi determinate caratteristiche nonché reti antigrandine di frutteti, ombrai.

Fitopatie ed infestazioni parassitarie

Per eventuali produzioni mancanti si prega di voler contattare il CODIVE.

LE GARANZIE PRESTATE così riassunte:

- frutta: garanzia convenzionale **A – B - C**;
- uva da vino: danno di quantità; danno di quantità e qualità nelle diverse articolazioni.
- altre colture: perdita di peso e, se previsto dalle Condizioni Speciali, garanzia convenzionale e spesso garanzia di qualità.
- per il settore zootecnico le garanzie con soglia principali riguardano l'abbattimento forzoso ed il mancato reddito. Per queste garanzie il contributo sarà comunitario e fino al 65%. Le garanzie smaltimento carcasse, macellazione in azienda e diminuzione produzione di latte invece sono prestate senza soglia e godono di un contributo fino al 50%.
- strutture: danni da avversità atmosferiche;

ATTENZIONE: La scelta di una determinata garanzia o franchigia deve riguardare tutta la produzione aziendale assicurata in un dato comune ed identificata per codice di prodotto.

SOGLIA DI ACCESSO AL DANNO

E' la parte di danno che si deve superare per avere diritto al risarcimento. E' stabilita nel 30%. Dal 31% si inizia a percepire il risarcimento, fino ad arrivare alla franchigia minima stabilita. Si ricorda che la normativa vigente (Regolamento (CE) 1857/2006 del 15/12/06 - D. Lgs. 82 del 18/04/08 - Decreto MIPAAF 12939 del 13/10/08) prevede che **per poter accedere al risarcimento agevolato si deve superare una soglia di danno del 30% su tutta la specie del prodotto assicurato all'interno del medesimo comune.**

PRODUZIONI ASSICURABILI

Con propria circolare del marzo 2010 il MIPAF ha chiarito il concetto dell'obbligo di assicurare La totalità di un prodotto all'interno di uno stesso comune.

PRODUZIONI FUORI RETE E SOTTO RETE

E' utile evidenziare però che il MIPAF si è espresso chiaramente in merito al prodotto da assicurare.

Infatti è opportuno far presente che per il Mipaaf i due prodotti, fuori rete e sotto rete sono prodotti diversi.

Pertanto non è più obbligatorio assicurare il sotto rete a meno che non sia una esplicita richiesta dell'azienda agricola.

E' opportuno però ricordare all'agricoltore che deve ripartire tra sotto rete e fuori rete il proprio prodotto sul piano di utilizzo. Il successivo PAI riporterà quindi le produzioni correttamente ripartite

CONTRIBUTO CONSORTILE:

Al momento della formazione del documento di riscossione il CODIVE aggiungerà un ricarico che varia a seconda della tipologia di prodotto. I caricamenti sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti:

- **0,53** punti per **tabacco e vivai**;
- **0,53** punti per **frutta** che si riduce a **0,35** punti per **frutta sotto rete**;
- **0,45** punti per **uva**;
- **0,42** punti per **pomodoro**;
- **0,40** punti per **mais ed orticole diverse**;
- **0,38** punti per **riso e soia**;
- **0,35** punti per **colza, loietto, sorgo, prato pascolo**
- **0,25** punti per **cereali autunno vernini (frumento, orzo, avena, farro, triticale)**
- **0,15** punti massimi per tutti i prodotti nel caso di stipula di certificati solamente non agevolati.

In ogni caso l'ammontare complessivo non potrà risultare inferiore a 20 € e superiore a 3.500 €. Per le produzioni zootecniche il costo è pari a 0,15 €/capo, con un minimo di 15 € ed un massimo di 150 €.

DATE E SCADENZE

- chiusura delle assunzioni come stabilito dal piano assicurativo vigente;
- riduzione del valore assicurato con storno del premio dall'origine **quando concesso dalle Compagnie di Assicurazione:** per pacchetto C) generalmente **10/06** per frutta medio tardiva, e **12/06** per uva;
- decorrenza della garanzia grandine e vento (per molte Società) **1°** giorno dalla notifica
- decorrenza del danno di qualità per l'uva: (per molte Società) **10 – 20/6**
- annullamento totale o parziale di certificati su prodotti di 2° raccolto: generalmente **20/07**
- **Pagamenti dei contributi al CODIVE:**
 - **in caso di pagamento tramite MAV** l'importo totale sarà pagato in rata unica entro il mese di novembre 2017.

- **in caso di pagamento tramite RID** l'importo sarà suddiviso in due rate, la prima, riguardante il costo presunto a carico dell'azienda agricola, entro il mese di novembre 2017 ed il saldo, in una data il più possibile vicina al pagamento del contributo da parte dell'Ente pagatore. Per il prodotto uva nel caso di regolare erogazione del contributo nei tempi previsti dall'OCM VINO (15/OTTOBRE) il pagamento sarà in rata unica entro il mese di novembre, altrimenti, come già fatto negli scorsi anni per chi ha aderito al sistema di pagamento SEPA sarà suddiviso in due rate, con i medesimi criteri adottati per le altre colture.

Le date sopra esposte potrebbero subire delle variazioni nel caso di mutamenti della normativa esistente. Se così fosse sarà nostra cura dare adeguata informazione a tutti gli interessati.

- Pagamento dei risarcimenti:**entro il mese di dicembre**

LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DEGLI STAMPATI

Spetta alla Comunità Europea ed alla Regione Veneto il controllo sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (esatta rispondenza dei dati riportati sui certificati inclusa l'anagrafica aziendale con quanto presente nel PAI). **I dati di produzione, i riferimenti catastali ed il documento di "autocertificazione", che va obbligatoriamente sottoscritto da ogni socio, richiedono quindi la massima attenzione "al fine di evitare l'esclusione delle aziende dal contributo pubblico".**

Rimane l'obbligo di assicurare la propria produzione media annua. Tale produzione, riportata sul PAI, è calcolata sulla media produttiva aziendale dei tre anni precedenti oppure sulla media degli ultimi cinque anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. Eventuali situazioni particolari difformi sono da motivare al proprio CAA.

E' utile ricordare inoltre che vige il divieto assoluto di assicurare le produzioni in più CONDIFESA all'interno della medesima Regione. In caso di non rispetto di quanto sopra riportato l'azienda agricola può perdere il diritto al contributo pubblico.

Rientra pur sempre nelle responsabilità dell'Assicuratore dare completa informazione al socio, e quindi anche la valenza di questi adempimenti va opportunamente evidenziata.

Premesso che la corretta e completa compilazione del certificato rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'Agente, il quale con la firma attesta che la firma del socio è autografa e che il socio è stato posto a completa conoscenza delle condizioni dell'assicurazione agevolata, **ed a completamento delle istruzioni date dalle Direzioni, richiamiamo qui di seguito alcune norme al cui assolvimento non è possibile derogare:**

- l'intestazione del certificato ed il relativo CUAА devono corrispondere esattamente all'intestazione dell'Azienda Agricola, così come riportato nel PAI ed a libro soci del CODIVE, sempreché non siano state fatte variazioni, che Vi preghiamo comunque di voler evidenziare;
- per ogni partita e per tutti i prodotti va riportata l'esatta superficie ed i dati catastali;

- allo scopo di facilitare il rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione, per le colture legnose anche quest'anno sono previsti tre livelli di prezzo, che il Socio può scegliere liberamente.
- nel caso di situazioni particolari è possibile concordare con il CODIVE ulteriori fasce di prezzo.
- sui certificati, in particolare su quelli relativi ai prodotti erbacei, vanno riportate tutte le annotazioni previste dalle condizioni speciali oppure richieste dalle Direzioni di Società.
- per ogni socio va obbligatoriamente raccolta l'autocertificazione da redigersi su apposito modello.
- In maniera da agevolare il lavoro di compilazione ed inoltro dei certificati al CODIVE, la clausola della morosità è stata riportata sul modello di autocertificazione che obbligatoriamente deve essere sottoscritto dal Socio. Fate attenzione a far firmare per accettazione anche questa clausola di cui di seguito riportiamo integralmente il testo:

CLAUSOLA DI MOROSITA'

A sensi dell'art. 1.891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2017 con il CODIVE., in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l'anno 2017, espressamente autorizzo il CODIVE a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente al CODIVE l'intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.

- La firma apposta dall'Agente sul modulo di autocertificazione non lo coinvolge affatto nelle dichiarazioni rese dal socio; garantisce solo che la firma del socio è autografa.
- sul certificato, con il quale vengono assicurate produzioni biologiche, deve essere riportata la dicitura "PRODUZIONE BIOLOGICA". Ad esso deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte della Regione competente.
- sul certificato va sempre indicato il tasso di premio praticato, la soglia, la franchigia e l'esistenza di eventuali certificati non agevolati che devono essere obbligatoriamente consegnati a CODIVE;
- *richiedere particolare attenzione sulla dichiarazione circa eventuale grandine anterischio;*
- la firma apposta sul certificato deve essere esclusivamente quella del socio intestatario, (o del rappresentante della società) e quella dell'Agente;
- la data indicata sul certificato deve corrispondere a quella di notifica (mod. A 500 o similare). Sullo stesso modello è necessario indicare sia la franchigia sia la garanzia, sia l'esistenza di una polizza non agevolata e naturalmente il valore assicurato.
- come previsto dalla convenzione assicurativa, gli stampati dovranno pervenire inderogabilmente al Condifesa di difesa entro 15 giorni dalla data di notifica. Il CODIVE, a sua volta, entro 12 giorni dal loro ricevimento li renderà disponibili alle Agenzie, che provvederanno per un sollecito ritiro in modo da restituirne copia all'assicurato entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione.

Vi rammentiamo che la normativa vigente prevede tempistiche precise entro cui informatizzare i certificati, calcolate a partire dalla data di sottoscrizione dei certificati. Eventuali ritardi portano alla perdita del contributo. Codive pertanto non si riterrà responsabile di eventuali perdite di contributo causato da ritardata o mancata consegna di certificati.

A coloro che per la restituzione dei certificati intendono avvalersi del servizio postale, chiediamo cortesemente di allegare ai certificati apposita busta prestampata ed affrancata in modo da velocizzare le procedure.

Il CODIVE si riserva il diritto di non accettare né convalidare certificati compilati in modo non corretto o non completo o non corredati di tutta la documentazione prevista e/o trasmessi oltre il termine specificato. I certificati non convalidati sono pertanto privi di ogni effetto nei confronti del Condifesa.

- *le denunce di danno trasmesse ai periti vanno contestualmente inviate anche al Condifesa.*

PRECISAZIONI

- Eventuali richieste di rettifica di certificati, che non siano dovute ad evidenti errori, vanno firmate dal socio ed inoltrate anche al Condifesa che sulla richiesta provvederà d'intesa con la Società.
- *Qualora dovesse esserci o sorgere giustificato motivo, il CODIVE si riserva la facoltà di non convalidare certificati e/o di sospendere o di annullare la convalida ad essi eventualmente già data.*
- *Per l'iscrizione dei nuovi soci, che devono essere imprenditori agricoli attivi, iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA e non essere soci di altri Condifesa, è necessario compilare scrupolosamente ed in ogni sua parte il modello di domanda di adesione predisposto dal Condifesa. L'intestazione (la medesima che poi figura anche nel fascicolo aziendale) deve coincidere con il certificato di attribuzione della partita IVA, di cui va allegata fotocopia. Va allegata anche fotocopia della carta d'identità dell'imprenditore richiedente.*

Nel sito internet www.codive.it sarà possibile consultare e da esso scaricare tutto quanto necessita.

Nel ricordare che nel periodo assuntivo gli uffici sono a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (alle 16.00 il venerdì), ci è gradito porgere i migliori e più cordiali saluti. E chiedere anche comprensione se per la fretta abbiamo commesso qualche imprecisione o errore.

Verona, 25 febbraio 2017

Il Presidente
Luca Faccioni

s. e. & o.

I FONDI MUTUALISTICI IN SINTESI



FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI

<p>CHE COSA COPRE?</p>	<p>Il Fondo copre le perdite delle produzioni vegetali erbacee e arboree assicurabili causate dalla fauna selvatica esclusi vivai e tabacco - specie animali considerate SELVAGGINA lepri e fagiani e altre minori VOLATILI SELVATICI corvi, cornacchie, gazze ecc. UNGULATI cinghiali, cervi, caprioli, daini ALTRO colombi e nutrie - copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e orticole) che si verificano nelle fasi di emergenza/attecchimento con l'asportazione del seme e/o piante e nelle fasi successive con il danneggiamento e/o asporto di prodotto. - copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e frutteti) che si verificano in qualsiasi fase vegetativa dal germogliamento fino alla raccolta provocando il danneggiamento e/o asporto di prodotto.</p>
<p>CHI PUO' ADERIRE?</p>	<p>Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. aderenti All'Associazione Agrifondo Mutualistico</p>
<p>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aderire entro la data della copertura assicurativa stipulata dal Socio sui frutti pendenti • Aderire per l'intera superficie assicurata con il certificato relativo ai frutti pendenti • Denunciare il danno entro 3 gg. dall'evento
<p>COSA E QUANDO RISARCISCE?</p>	<p>I seguenti importi così ripartiti: - fino a 300€/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase vegetativa - fino a 500€/ha per danni alle orticole e produzioni arboree (uva e frutta)</p> <p>Rimborsi ridotti del 30% dell'importo netto erogabile nelle aree ad alto rischio; ridotti del 50% per le aziende con danni sistematici rimborsati negli anni precedenti</p>
<p>COME RISARCISCE?</p>	<p>La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda (min. € 50 max € 500) Non è previsto il rimborso di importi inferiori a € 100,00 per danni ai seminativi e a € 200,00 per le altre produzioni Importo massimo erogabile € 10.000 per azienda</p>

FONDO MUTUALISTICO MAL DELL'ESCA



CHE COSA COPRE?	<p>Il Fondo ha come scopo il ristoro dei danni subiti dai produttori agricoli, per perdite di produzione causate dalla fitopatia denominata MAL DELL'ESCA alle produzioni viticole dal 3°anno di impianto per i successivi 12 anni, fino al 15° anno.</p> <p>(su vigneti con sostituzione impianto scalare (zone collinari) si farà riferimento all'età della singola pianta colpita (15 anni))</p>
CHI PUO' ADERIRE?	<p>Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. aderenti All'Associazione Agrifondo Mutualistico</p>
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?	<ul style="list-style-type: none"> • Aderire entro la data della copertura assicurativa stipulata dal Socio sui frutti pendenti • Aderire per l'intera superficie assicurata con il certificato relativo ai frutti pendenti • Rispetto delle buone pratiche agricole (richiamate nel dettaglio del regolamento CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO) • Denunciare il danno entro il 15 agosto dell'anno di adesione
COSA E QUANDO RISARCISCE?	<p>Fino a 600 € per ettaro danneggiato; importo massimo erogabile € 3.000 per singola azienda</p> <p>La quantificazione del danno consiste nel contare il numero delle piante colpite e nel determinare il livello di gravità. Le piante colpite vengono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colpite in modo lieve. Viene calcolata la perdita di quantità di prodotto per la campagna in corso. • Colpite in modo grave (da sostituire). Viene calcolata la perdita di quantità di prodotto per la campagna in corso e quella successiva, inoltre al danno per mancata produzione sarà aggiunto il costo di sostituzione e allevamento delle piante determinato forfettariamente in 5 €/pianta. • Il fondo risarcisce i danni che si sono manifestati nell'anno di adesione e non quelli alle piante affette da attacchi precedenti • Il fondo interviene e remunera i danni al superamento della soglia di 15 piante/ha.
COME RISARCISCE?	<p>La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda con min. di € 100,00 per azienda</p> <p>Non è previsto il rimborso di importi inferiori ad € 100,00</p> <p>Importo massimo erogabile € 3.000 per singola azienda</p> <p>I rimborsi sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo</p>

FONDO MUTUALISTICO DANNI A STRUTTURE, IMPIANTI ARBOREI E RETI



CHE COSA COPRE?	<p>Il Fondo copre i danni diretti a: IMPIANTI ARBOREI e STRUTTURE DI SOSTEGNO DI VIGNETI E FRUTTETI E RETI che si verificano in seguito a: URAGANI, BUFERE, TROMBE D'ARIA, VENTO (superiore a 63 km/h) e cose da essi trascinate</p> <ul style="list-style-type: none">• PER IMPIANTI ARBOREI si intendono le piante costituenti il vigneto o il frutteto (esclusi i frutti pendenti)• PER STRUTTURA di sostegno si intende il sistema di palificazione, cavi e tiranti utilizzati
CHI PUO' ADERIRE?	Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. aderenti All'Associazione Agrifondo Mutualistico
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?	<ul style="list-style-type: none">• Aderire entro la data di decorrenza della copertura assicurativa stipulata dal Socio sui frutti pendenti• Aderire per l'intera superficie assicurata con il certificato relativo ai frutti pendenti• Denunciare il danno entro 3 gg. dall'evento
COSA E QUANDO RISARCISCE?	<p>Fino a 10.000 € complessivi per singola azienda, con i seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a 5.000€ per il primo ettaro danneggiato- fino a 2.000€/ha per i successivi ettari di superficie danneggiati <p>Rimborsi ridotti del 50% per I/S con età > a 25 anni o ridotti/annullati se in stato di degrado/abbandono</p>
COME RISARCISCE?	<p>La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda con max di € 500,00 per sinistro</p> <p>Non è previsto il rimborso di importi inferiori ad € 200,00</p> <p>I rimborsi sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo</p>



FONDO MUTUALISTICO MAIS

CHE COSA COPRE?	<p>Il Fondo risponde nella fase di emergenza e fino alla 8^a foglia):</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatasi per condizioni meteo avverse e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina; alluvione (escluse le aree golenali) se denunciati entro la 3^a foglia;• per cause parassitarie tra cui le principali sono gli elateridi e le malattie fungine sul seme e piantine se denunciati entro la 8^a foglia <p>Il fondo risponde fino ad allegazione completata per danni da diabrotica così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• danni da ginocchiature/allettamenti conseguenza dei danni radicali causati dalle larve (solo se denunciati entro inizio fioritura);• danni da ridotta o mancata fecondazione per l'intensa alimentazione degli adulti sugli stimmi (solo se denunciati entro l'inizio della fase lattea della spiga)
CHI PUO' ADERIRE?	Tutti i soci dei Consorzi di Difesa del Veneto e Friuli V.G.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?	<ul style="list-style-type: none">• Adesione entro sette giorni dal completamento delle semine (prima dell'emergenza della coltura);• Rispetto delle buone pratiche agricole;• Rispetto della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE);• Iscrivere al "Bollettino delle colture erbacee" di Veneto Agricoltura" e rispettarne le indicazioni tecniche;• Denuncia del danno entro 3 giorni dall'accertamento dell'evento e comunque entro le fasi di sviluppo sopra specificate.

Segue FONDO MUTUALISTICO MAIS

COSA E QUANDO RISARCISCE?	<p>Fino a 1000€/ha così dettagliati:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1) riduzione investimenti: il fondo risarcisce perdite di reddito fino a 500 €/ha (20% della PLV) per: 1.1 Riduzione della densità di piante sotto le 4-5 pp/m² (per ibridi ad alta densità 6/7 pp/m²): 250€/ha per coprire costo della risemina e fino a 250 €/ha per coprire le perdite di produzione a causa del ritardo della risemina• del mais o passaggio ad altre colture con una PLV inferiore o per : 1.2 compensare una riduzione di investimento, pur non da• risemina, tale da causare riduzione di produzione• 2) DANNI DA DIABROTICA: fino a 1000 €/ha a seconda dell'estensione di ginocchiature/allettamenti e della ridotta o mancata fecondazione negli appezzamenti interessati.
COME RISARCISCE?	<p>La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda. Il limite massimo di rimborso è così differenziato per le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 10 ha pari a 3.000€;• da 11 a 20 ha pari a 5.000€;• oltre 20 ha vedi regolamento. <p>Per le superfici con particolare rischio i limiti di rimborso potranno essere ridotti del 50%</p> <p>Non verranno comunque erogati risarcimenti <200€ e superiori ai 50.000€</p>

FONDO MUTUALISTICO RISEMINA



CHE COSA COPRE?	Il fondo risponde per danni da: <ul style="list-style-type: none"> • gelate e brinate • eccesso di pioggia • siccità 																								
CHI PUO' ADERIRE?	Tutti i Soci dei Consorzi di Difesa del Veneto e Friuli V.G.																								
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?	<ul style="list-style-type: none"> - adesione al momento della semina - rispetto delle buone pratiche agricole - denuncia di danno in caso di sinistro entro 3 gg dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza 																								
COSA E QUANDO RISARCISCE?	<p>Il Fondo interviene ristorando i danni:</p> <p>a) con la refusione fino a 200,00 €/ha nel caso di mancate emergenze o emergenze ridotte, consentendo la risemina della coltura iniziale anche con un'altra a semina primaverile (per la barbabietola da zucchero la refusione è fino a 300,00 €/ha);</p> <p>b) con la refusione fino a 300,00 €/ha nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la risemina, a ristoro della mancata produzione che si dovesse rilevare alla raccolta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COLTURA</th> <th>INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)</th> <th>SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)</th> <th>INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soia</td> <td>35-40</td> <td>13</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Frumento</td> <td>450-500</td> <td>150</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Orzo</td> <td>400</td> <td>130</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Colza</td> <td>40-60</td> <td>25</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Barbabietola</td> <td>10-11</td> <td>4</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per colture quali Frumento duro, Erbacee da biomassa, Riso, Mais da seme e Girasole il corretto investimento e la soglia di convenienza verrà stabilita dal perito sulla base delle proprie competenze tecniche.</p> <p>N.B.: per il frumento e l'orzo i valori sono indicativi in quanto variabili in funzione della zona di coltivazione ed i numeri indicati non sono relativi al numero di piante ma al numero di spighe (nel grano e nell'orzo infatti le piante emettono un numero variabile di figli in funzione dell'andamento stagionale e della varietà).</p>	COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)	Soia	35-40	13	200,00	Frumento	450-500	150	200,00	Orzo	400	130	200,00	Colza	40-60	25	200,00	Barbabietola	10-11	4	300,00
COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)																						
Soia	35-40	13	200,00																						
Frumento	450-500	150	200,00																						
Orzo	400	130	200,00																						
Colza	40-60	25	200,00																						
Barbabietola	10-11	4	300,00																						
COME RISARCISCE?	Non è prevista l'applicazione di franchigia Non sono erogati importi <100€ e maggiori di 10.000€ per azienda																								